Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 gennaio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 gennaio 1947
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1947
registro Presidenza n. 7, foglio n. 204.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

TICCHIONI Ludovico di Giancarlo e di Marisa Prevedello, nato a Mestre il 16 aprile 1927, partigiano della 35ª Brigata Garibaldi « R. Rizzieri » (*alla memoria*). — Sedicenne, di nobili sentimenti patriottici, si arruolava volontariamente in una formazione partigiana dedicandosi alla causa della libertà con la passione e l'ardimento dei suoi giovani anni. Arrestato per delazione, subì 49 giorni di duro carcere sopportando con stoica fierezza, torture e sevizie, perchè denunziasse i compagni di lotta, ma le sue labbra restarono chiuse dal suggello dell'onore e della fedeltà. Nè valse la promessa di avere salva la vita se avesse abiurato la sua fede e preferì la morte all'ignominia del tradimento. Purissimo apostolo dell'amore alla Patria, cadde barbaramente trucidato e la sua figura è assurta luminosa fra i martiri della nuova Italia. — (Codigoro, 14 febbraio 1945).

MEDAGLIA D'ARGENTO

BELTRAMI Renato di Romeo e di Lugli Celerina, nato a Soliera il 31 maggio 1923, vice comandante di divisione. — Vice comandante di una divisione partigiana in numerose ardite azioni di guerriglia si dimostrava capo valoroso dotato di sereno coraggio e sangue freddo non comune. In uno scontro con una forte pattuglia tedesca, cadeva ferito e rifiutava ogni soccorso incitando i compagni a proseguire la lotta che si risolveva con la fuga dei superstiti nemici. Durante la battaglia per la liberazione di Modena, rinnovava in ripetute azioni le prove del suo ardimento e dello sprezzo del pericolo. — (Pianura modenese, 10 settembre 1943-22 aprile 1945).

(4717)

Decreto 16 marzo 1947
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1947
registro Presidenza n. 7, foglio n. 128

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

FIEDAR Alexander Poetan, suddito russo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Deportato russo in Italia fuggiva dal campo di concentramento tedesco ove era internato, per raggiungere le formazioni partigiane cui lo univa l'istessa fede nei principii della libertà. Combattente esemplare per disciplina e per ardimento durante un attacco in forze da parte del nemico si portava, consapevole ma incurante del certo sacrificio della sua vita, con una pattuglia da lui comandata a tergo del grosso della formazione avversaria, aprendo di sorpresa il fuoco ed intimando a viva voce la resa. Il nemico sotto l'imprevisto e temerario attacco si sbandava arrendendosi. Nell'epico episodio che costò al nemico molte perdite e molti prigionieri e che capovolse le sorti della giornata, cadde da valoroso per l'ideale della libertà dei popoli. — (Cantalupo Ligure, 2 febbraio 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

NEGRI Angelo di Ettore, sottotenente in s.p.e., partigiano combattente. — Ardito comandante di una compagnia partigiana, già distintosi in numerose imprese contro le truppe nazifasciste, alla testa del suo reparto circondava una grossa formazione nemica e dopo lungo e aspro combattimento la costringeva alla resa catturando 200 prigionieri, armi ed altro materiale bellico. Catturato dai repubblicani in seguito a delazione, non cedendo dinanzi a nessuna lusinga, manteneva fiero contegno di comandante e di ufficiale di fronte al tribunale fascista che lo condannava a morte. — (Alta Val Susa, settembre 1943-aprile 1945).

(4711)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1482.

Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, con le seguenti modifiche:

Art. 2. — Al secondo comma, dopo le parole: « alla ricostruzione », aggiungere: « ed alla riattivazione ».

Art. 4. — Al primo comma, dopo le parole: « di pubblica utilità », aggiungere: « e sono altresì dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

Art. 7. — Al secondo comma, alle parole: « potrà accordare », sostituire: « accorderà ».

Sono pure ratificati il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e l'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quest'ultimo con la seguente modifica:

Art. 10. — Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 2.

Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, è esteso il privilegio previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio, l'ordine di priorità è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli articoli 6, 9 comma primo e secondo, e 10 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 3.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni.

Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.

Art. 5.

Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:

a) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina;

b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1° gennaio 1944.

Art. 6.

Per i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le Sezioni di credito industriale degli Istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonchè dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione può essere concessa alle predette Sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244.

Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Per tali finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai dieci anni entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 7.

Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo del rimborso del finanziamento.

Art. 8.

I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la Sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal Comitato tecnico consultivo, istituito con l'art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di Comitato tecnico amministrativo.

I predetti Comitati tutti sono integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia già prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, e di un rappresentante della Regione.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sicilia, il rappresentante della Regione è designato dalla Giunta regionale siciliana.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sardegna e dal Banco di Napoli, partecipa alle deliberazioni del Comitato competente, fino alla costituzione delle Assemblee regionali:

a) per il Banco di Sardegna, un rappresentante eletto dalla Consulta sarda;

b) per il Banco di Napoli il presidente della Camera di commercio industria e agricoltura della Provincia alla quale l'operazione di credito si riferisce.

Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6.

Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente, le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti.

Art. 9.

Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del 3,50 per cento.

Non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.

Art. 10.

I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.

La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — VANONI — PELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — LOMBARDO — SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. 1483.

Variazioni dell'organico della Scuola tecnica industriale di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 17 agosto 1941, n. 1264, con il quale dal 16 ottobre 1941, la pianta organica della Scuola tecnica industriale di Cosenza prevista dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 2028, successivamente modificata con il regio decreto 18 maggio 1936, n. 1133, viene sostituita da quella allegata al suddetto regio decreto;

Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, numero 926, con il quale, fra l'altro, si provvede all'istituzione in Cosenza di un Istituto tecnico industriale governativo;

Vista la tabella *B* annessa al predetto decreto luogotenenziale (prospetto n. 1);

Considerata l'opportunità di affidare la direzione della predetta Scuola al preside dell'Istituto tecnico industriale e di unificare l'amministrazione dell'Istituto e della Scuola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1948-49 viene soppresso il posto di ruolo di direttore della Scuola tecnica industriale governativa di Cosenza.

L'incarico della direzione della Scuola stessa viene affidato al preside dell'Istituto tecnico industriale governativo a norma delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Con uguale decorrenza vengono soppressi il posto di ruolo di segretario economo nella suddetta Scuola ed il posto di applicato incaricato e vengono istituiti due posti di applicati di ruolo nell'Istituto anzidetto, in aggiunta ai posti già esistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1948

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 146. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. 1484.

Variazioni dell'organico della Scuola tecnica industriale di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2016, riguardante la trasformazione della Scuola industriale di Bolzano in Scuola tecnica ad indirizzo industriale ed artigiano;

Vista la tabella organica annessa al suddetto decreto;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973, con il quale, fra l'altro, si provvede all'istituzione in Bolzano di un Istituto tecnico industriale;

Vista la tabella *B* annessa al predetto regio decreto (prospetto n. 1);

Visto il decreto interministeriale 30 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1942, registro n. 7, foglio n. 108, con il quale è stata approvata la tabella organica del suddetto Istituto;

Considerata l'opportunità di affidare la direzione della predetta Scuola al preside del locale Istituto tecnico industriale e di unificare l'amministrazione dell'Istituto e della Scuola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1948-49 viene soppresso il posto di ruolo di direttore della Scuola tecnica industriale governativa di Bolzano.

L'incarico della direzione della Scuola stessa viene affidato al preside del locale Istituto tecnico industriale a norma delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Con uguale decorrenza vengono soppressi i posti di ruolo di segretario economo di ruolo e di applicato di ruolo nella suddetta Scuola e vengono istituiti due posti di applicati di ruolo nell'Istituto anzidetto in aggiunta ai due posti di applicati incaricati già esistenti in detto Istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1948

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 142. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. 1485.

Variazioni dell'organico della Scuola tecnica industriale di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2058, riguardante tra l'altro la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Piacenza;

Visto il regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1946, registro n. 17, foglio n. 327, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Piacenza;

Considerata l'opportunità di affidare la direzione della predetta Scuola al preside del locale Istituto tecnico industriale e di unificare l'amministrazione dell'Istituto e della Scuola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1948-49 viene soppresso il posto di ruolo di direttore della Scuola tecnica industriale di Piacenza.

L'incarico della direzione della Scuola stessa viene affidato al preside del locale Istituto tecnico industriale a norma delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Con uguale decorrenza viene soppresso nella suddetta Scuola il posto di segretario economo incaricato e viene istituito un posto di applicato di ruolo nell'Istituto anzidetto in aggiunta ai due posti di applicati incaricati già esistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1948

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 145. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. 1486.

Variazioni dell'organico della Scuola tecnica industriale di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2051, riguardante tra l'altro la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Modena;

Visto il decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627, con il quale, fra l'altro, si provvede all'istituzione in Modena di un Istituto tecnico industriale;

Vista la tabella *D* annessa al predetto decreto luogotenenziale (prospetto n. 1);

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1947, con il quale è stata approvata la tabella organica del suddetto Istituto;

Considerata l'opportunità di affidare la direzione della predetta Scuola al preside del locale Istituto tecnico industriale e di unificare le amministrazioni dell'Istituto e della Scuola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1948-49 viene soppresso il posto di ruolo di direttore della Scuola tecnica industriale di Modena.

L'incarico della direzione viene affidato al preside del locale Istituto tecnico industriale a norma delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Con uguale decorrenza vengono soppressi nell'anzidetta Scuola il posto di segretario economo di ruolo e i quattro posti di applicati incaricati e vengono istituiti nell'Istituto anzidetto cinque posti di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1948

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 144. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. 1487.

Variazioni dell'organico della Scuola tecnica industriale di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2075, riguardante la trasformazione della R. Scuola industriale di Terni in R. Scuola tecnica ad indirizzo industriale ed artigiano;

Vista la tabella annessa al suddetto decreto;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973, con il quale tra l'altro, si provvede all'istituzione in Terni di un Istituto tecnico industriale;

Vista la tabella *B* annessa al predetto regio decreto (prospetto n. 2);

Visto il decreto interministeriale 30 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1942, registro n. 15, foglio n. 69, con il quale è stata approvata la tabella organica del predetto Istituto;

Considerata l'opportunità di affidare la direzione della predetta Scuola al preside del locale Istituto tecnico industriale e di unificare l'amministrazione dell'Istituto e della Scuola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1948-49 viene soppresso il posto di ruolo di direttore della Scuola tecnica industriale di Terni.

L'incarico della direzione della Scuola stessa viene affidato al preside del locale Istituto tecnico industriale a norma delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Con uguale decorrenza vengono soppressi nella suddetta Scuola i posti di segretario economo di ruolo e di applicato di ruolo e vengono istituiti due posti di applicati di ruolo nell'Istituto anzidetto in aggiunta al posto di applicato incaricato già esistente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1948

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 143. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. 1488.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nella parrocchia di San Benedetto Abate, in comune di Orsago (Treviso) della Mansioneria curata dal titolo « Basso Giovanni fu Giuseppe ».

N. 1488. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 9 dicembre 1916, relativo alla erezione nella parrocchia di San Benedetto Abate, in comune di Orsago (Treviso), della Mansioneria curata dal titolo « Basso Giovanni fu Giuseppe », intendendosi questa autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore da Basso Santa, consistente in alcuni terreni del valore periziato di L. 300.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. 1489.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Valle, in contrada Antridonati della frazione Sant'Angelo in Theodice del comune di Cassino (Frosinone).

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate e Ordinario di Montecassino in data 25 luglio 1947, modificato con postilla 1° giugno 1948 ed integrato con dichiarazione 27 luglio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Valle, in contrada Antridonati della frazione Sant'Angelo in Theodice del comune di Cassino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. 1490.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Casamarina del comune di Rocca d'Evandro (Caserta).

N. 1490. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate e Ordinario di Montecassino in data 25 luglio 1947, integrato con postilla 10 gennaio 1948 e dichiarazione 27 luglio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Casamarina del comune di Rocca d'Evandro (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1491.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Operaie di Gesù, con sede in Civitavecchia (Roma).

N. 1491. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Operaie di Gesù, con sede in Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1492.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente friulano di assistenza, con sede in Udine.

N. 1492. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente friulano di assistenza, con sede in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria per il triennio 1948-1950 i signori:

Avite dott. Giovanni, medico chirurgo;
Trossarelli prof. dott. Alberto, medico chirurgo;
Bosio prof. Paolo, pediatra;
Garbarino avv. Felice, esperto in materie amministrative;
Franzini dott. Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1948
Registro Presidenza n. 20, *foglio n.* 265.

(5748)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1948.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1948, registro n. 13, foglio n. 178, col quale si provvedeva alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1948-1950;
Considerato che il prof. Luigi Silvestrini ha chiesto di essere sostituito nell'incarico e che pertanto si reputa opportuno nominare in sua vece il dott. Felice Buongiorno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Felice Buongiorno è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1948-1950, in sostituzione del prof. Luigi Silvestrini.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1948
Registro Presidenza n. 20, *foglio n.* 264. — FERRARI

(5749)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative ad un automezzo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 11 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1945, n. 127, venivano invalidate ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale, relative alla utilizzazione e destinazione degli automezzi appartenenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ceduti dopo l'8 settembre 1943 in possesso degli organi della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuta l'opportunità ad evitare dubbi di interpretazione, di confermare che col citato decreto Ministeriale di carattere generale in data 11 ottobre 1945 si intendevano invalidare tutte le disposizioni di servizio ivi comprese quelle relative alla circolazione dell'automezzo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il 25 settembre 1944 ha investito il sig. Renato Serafini fu Vincenzo sulla strada provinciale Argepio-Como a circa 3 km. da Argepio, automezzo che risulta aver circolato durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse degli illegittimi fini della sedicente repubblica sociale italiana, strumento dell'occupante tedesco, e comunque contro la volontà dell'Amministrazione proprietaria e al di fuori degli interessi di quest'ultima;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualunque effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'automezzo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il 25 settembre 1944 investì sulla strada provinciale Argepio-Como a circa 3 km. da Argepio il sig. Renato Serafini fu Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 25, *foglio n.* 32. — GIORDANO

(5678)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 2

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	574,95	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	142 —
» Trieste	575 —	141,50
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 4 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77 —
Id. 3,50 % 1902	70,45
Id. 3 % lordo	51,40
Id. 5 % 1935	95,20
Redimibile 3,50 % 1934	71,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,70
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,10
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 4 gennaio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	215002	9.500 —	Palma Rosa di Nicola, moglie di Ferrara *Vincenzo fu Antonio Paolo*, dom. in Giugliano (Napoli).	Palma Rosa di Nicola, moglie di Ferrara *Paolo di Vincenzo*, dom. in Giugliano (Napoli).
P. R. 3,50 % (1934)	378187	2.712,50	Melano Bosco Giorgia o Giorgina fu Camillo, moglie di Franzini Camillo, con usufrutto a Marchino *Amedea-Vittoria* detta Maria Vittoria fu Davide, moglie di Melano Giovanni Battista, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Marchino *Vittoria Amedea*, ecc., come contro.
Id.	378425	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	259807	350 —	Chiadini Carmine fu Sabino, dom. in Avellino, con usufrutto a Fanelli *Francesca Maria* fu Alfonso, ved. Chiadini Sabino, dom. in Avellino.	Come contro, con usufrutto a Fanelli *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	109583	427 —	Parodi *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Parodi Ugo di Fortunato.	Parodi *Fortunio*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % Serie I	3424	Cap. nom. 90.000 —	Galbiati *Maria Luigia* o *Maria Luisa*, Ignazio e Virginia fu Carlo, minori sotto la tutela di Serra Giuseppe Tullio, dom. a Verona.	Galbiati *Luisa Maria*, Ignazio e Virginia fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	3425	Cap. nom. 100.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(5418) Roma, addì 26 novembre 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1948, registro n. 31 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roggiano Gravina (Cosenza), di un mutuo di L. 401.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5768)

Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Vicenza è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5026 del 13 ottobre 1948; importo: L. 38.460.000.

(5719)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 24 dicembre 1948, il sig. Ugubaldo Vallarino è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi, con decorrenza dal 6 gennaio 1949.

(5756)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Cecina

Con decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, n. 2723, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le modifiche di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale, n. 2723, il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Cecina, vistato in due planimetrie in iscala 1:2000 e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(5757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Noceto (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Noceto (Parma), di cui al decreto Ministeriale 27 ottobre 1947, della estensione di ettari 430, viene estesa sui fondi contigui della superficie di ha. 240.

La zona stessa assume, pertanto, una superficie di ettari 670 e resta così delimitata:

a *nord*: strada della Calvana;

ad *ovest* lago Chiusone fino alla strada della Marchesa lungo il rio Busone e la rete metallica del deposito munizioni delle Chiesuole;

ad *est*: diga del Cantone;

a *sud*: strada di San Lazzaro dall'incrocio della ferrovia fino al podere San Lazzaro di proprietà Coperchini, di qui al fosso di scolo del lago Coperchini al lago Chiusone.

(5683)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ferrara, denominata « Tenuta Cugnola »

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Ferrara, denominati « Tenuta Cugnola », della estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *ovest*: strada Penavarra e la proprietà del sig. Marianti;

ad *est*: le proprietà dei signori Scanavini, Canè, Stagni e Novi;

a *sud*: strada Cervella e le proprietà dei signori Monterossi, Bonora, Villani e Cugnola Nuova;

a *nord*: strada vicinale.

(5684)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ferrara, denominata « Tenuta Coronella »

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Ferrara, denominati « Tenuta Coronella », della estensione di ettari 330, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: strada vicinale Pelosa e proprietà Casazza, Calzolari e Orsini;

ad *ovest*: strada comunale via Catena e proprietà Marvelli, Grossi, Giacomelli, Gessi, Berti e Resca;

a *sud*: strada comunale Musi e proprietà Curia di Vigarano Mainarda;

a *nord*: proprietà Tugnoli Giorgio.

(5685)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mercato Saraceno e Sogliano (Forlì)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano (Forlì), della estensione di ettari 1.860 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada statale n. 71 e via che da detta statale porta a Santa Maria;

ad *est*: continuazione della suddetta via, passando per Montegelli fino al bivio della vicinale che porta a casa Apollinare (a circa km. 1 da Rontagnano);

a *sud*: da detto bivio seguendo la vicinale fino a casa Apollinare e da qui un allineamento est-ovest fino alla strada statale n. 71;

ad *ovest*: strada statale n. 71.

(5686)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Gualdo Tadino (Perugia) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1948

Il direttore generale: FORMENTINI

(5688)

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Castelnuovo di Conza (Salerno) e Castel di Sangro (L'Aquila).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Castelnuovo di Conza (Salerno) e di Castel di Sangro (L'Aquila) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Castelnuovo di Conza (Salerno) e di Castel di Sangro (L'Aquila), è affidata al Banco di Napoli, Sezione del credito agrario, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1948

Il direttore generale: FORMENTINI

(5690)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Forlì in data 25 agosto 1947, n. 19314, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Giovanni Erenda, vice prefetto.

Membri:
prof. Alessandro Alessandrini;
prof. Giovanni Dagnini;
dott. Franco Sganga;
prof. Giuseppe Manzini.

Segretario:
dott. Aurelio Grassi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Bologna.

Roma, addì 24 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5636)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 10 ottobre 1948, n. 37145, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Alfonso Ercelli, vice prefetto.

Membri:
prof. Ignazio De Paolini;
prof. Giorgetto Negro;
prof. Scipione Anselmi;
prof. Teresio Rapos Quaglia.

Segretario:
dott. Giuseppe Giordano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Cuneo.

Roma, addì 24 novembre 1948

(5637) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 10 ottobre 1947, n. 37145, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Alfonso Ercelli, vice prefetto;

Membri:
prof. Ignazio De Paolini;
prof. Giorgetto Negro;
prof. Scipione Anselmi;
dott. Teresio Rapos Quaglia.

Segretario:
dott. Giuseppe Giordano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Cuneo.

Roma, addì 24 novembre 1948

(5638) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 5 aprile 1948, n. 18553, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso per titoli ed esami al posto di direttore del reparto pubblico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Giulio Russo, vice prefetto.

Membri:
prof. Giuseppe Sangiorgi;
prof. Riccardo Ciusa;
prof. Oscar D'Agostino;
prof. Giuseppe Buogo.

Segretario:
dott. Enrico Falcolini.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Taranto.

Roma, addì 29 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5639)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 31 dicembre 1947, n. 2456, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giovanni D'Alessandro, vice prefetto.

Componenti:
dott. Mario Bellino, medico provinciale;
prof. dott. Luigi Ponticaccia, libero docente in clinica e patologia medica, direttore sanitario dell'ospedale di Varese;
prof. dott. Paolo Costantini, libero docente in clinica chirurgica;
dott. Rino Villa, medico condotto di Varese.

Segretario:
dott. Francesco Lillo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 dicembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5640)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ammissione dei laureati in scienze coloniali al concorso per n. 100 posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo P. T. di 1ª categoria (decreto Ministeriale n. 2197 del 16 novembre 1948, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 290 del 14 dicembre 1948).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale n. 2197 del 16 novembre 1948;

Considerato che il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha riconosciuto la validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione ai concorsi di grado 11°, gruppo *A*, di 1ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a partecipare al concorso a n. 100 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo P. T. di 1ª categoria, bandito con decreto Ministeriale n. 2197 del 16 novembre 1948, oltre ai candidati muniti del titolo di studio indicato all'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale, anche i laureati in scienze coloniali.

Art. 2.

Per il termine di consegna o presentazione delle domande di ammissione al concorso resta invariata la decorrenza stabilita dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale, n. 2197, del 16 novembre 1948

Roma, addì 15 dicembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1948
Registro Ufficio riscontro poste n. 31, foglio n. 117. — MANZELLA

(5714)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per titoli ed esami a nove posti di direttore di 1ª classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, sul trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a nove posti di direttore di 1ª classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C)* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione collocati nelle categorie a contratto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che alla data del decreto predetto rivestivano la qualifica di direttore regionale, siano in possesso di diploma di scuola media superiore e abbiano prestato servizio presso gli Uffici del lavoro e presso altre amministrazioni pubbliche per un periodo complessivo di almeno anni dodici, od, in mancanza, abbiano, nel possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso ed in una conseguente attività professionale, una anzianità pari al periodo indicato.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai documenti di cui al comma successivo, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione V) entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma di scuola media superiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato, rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

2) i certificati, redatti nelle dovute forme legali, atti a documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 relativi al servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche o alle attività professionali svolte in seguito al conseguimento del titolo di studio richiesto;

3) tutti quegli altri certificati comprovanti il possesso di titoli che il concorrente ritenesse di esibire nel proprio interesse, redatti nelle dovute forme legali per garantirne la autenticità.

Per quanto in particolare riguarda il titolo di studio, i candidati, unitamente al titolo eventualmente superiore, dovranno, in ogni caso, esibire quello prescritto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Div. V, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di sessanta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 4.

L'esame consterà di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su materia concernente i principali problemi del lavoro sotto l'aspetto economico, giuridico e sociale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) diritto amministrativo;

3) economia politica;

4) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato; debbono in ogni caso consegnare le minute.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di quattro punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, dal punto ottenuto in quella orale, e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenze nella partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale: presidente;

b) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un consigliere della Corte dei conti: membro;

d) di un funzionario dei ruoli dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 5°: membro;

e) di un professore ordinario o libero docente insegnante diritto del lavoro in una università della Repubblica;

f) segretario, un funzionario dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro n. 3, foglio n. 247. — LAMICELA

(5494)

Concorso per titoli ed esami a trentatre posti di direttore di 2ª classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, sul trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trentatre posti di direttore di 2ª classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione collocati nelle categorie a contratto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che alla data del decreto predetto, rivestivano la qualifica di direttore regionale, direttore provinciale o segretario regionale; siano in possesso di diploma di scuola media superiore e abbiano prestato servizio presso gli Uffici del lavoro o presso altre Amministrazioni pubbliche per un periodo complessivo di almeno anni dieci, od, in mancanza, abbiano, nel possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso ed in una conseguente attività professionale, una anzianità pari al periodo indicato.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al comma successivo, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione V) entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma di scuola media superiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

2) i certificati, redatti nelle dovute forme legali, atti a documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 relativi al servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche o alle attività professionali svolte in seguito al conseguimento del titolo di studio richiesto;

3) tutti quegli altri certificati comprovanti il possesso di titoli che il concorrente ritenesse di esibire nel proprio interesse, redatti nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Per quanto in particolare riguarda il titolo di studio, i candidati, unitamente al titolo eventualmente superiore, dovranno in ogni caso, esibire quello prescritto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione V, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di sessanta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal com-

petente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 4.

L'esame consterà di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su materia concernente i principali problemi del lavoro sotto l'aspetto economico, giuridico e sociale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) *diritto e legislazione del lavoro;*

2) diritto amministrativo;

3) economia politica;

4) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche non ultimato, debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di quattro punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, dal punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenza della partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: presidente;

b) di un magistrato della Corte dei conti: membro;

c) di un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°: membro;

d) di un magistrato dell'ordine giudiziario: membro;

e) segretario, un funzionario dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro n. 3, foglio n. 248. — LAMICELA

(5495)

Concorso per titoli ed esami a cento posti di direttore di 3ª classe o di segretario capo nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazoni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente le estensioni, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti di guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, sul trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cento posti di direttore di 3ª classe o di segretario capo nelle categorie di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

A tale concorso possono partecipare i dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione collocati nelle categorie a contratto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che, alla data del decreto predetto, rivestivano la qualifica di direttore regionale, direttore provinciale o segretario regionale, segretario provinciale o di capo servizio, siano in possesso di diploma di scuola media superiore e abbiano prestato servizio presso gli Uffici del lavoro o presso altre Amministrazioni pubbliche per un periodo complessivo di almeno anni otto, od, in mancanza, abbiano, nel possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso ed in una conseguente attività professionale, una anzianità pari al periodo indicato.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al comma successivo, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione V) entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma di scuola media superiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato, rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

2) i certificati, redatti nelle dovute forme legali, atti a documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 relativi al servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche o alle attività professionali svolte in seguito al conseguimento del titolo di studio richiesto;

3) tutti quegli altri certificati comprovanti il possesso dei titoli che il concorrente ritenesse di esibire nel proprio interesse, redatti nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Per quanto in particolare riguarda il titolo di studio, i candidati, unitamente al titolo eventualmente superiore, dovranno, in ogni caso, esibire quello prescritto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione V), quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di sessanta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento devono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 4.

L'esame consterà di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su materia concernente i principali problemi del lavoro sotto l'aspetto economico, giuridico e sociale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) diritto amministrativo;

3) economia politica;

4) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati, con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato; debbono, in ogni caso consegnare le minute.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di 4 punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, dal punto ottenuto in quella orale, e di quello attribuito per eventuali titoli prodotti.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenze nella partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni in vigore. Ai vincitori sarà attribuita la qualifica di direttore di 3ª classe o quella di segretario capo nei limiti di cui alla tabella *C* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, di cui all'art. 28 dello stesso decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 381.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: presidente;

b) di un magistrato della Corte dei conti: membro;

c) di due funzionari dei ruoli dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°: membri;

d) segretario, un funzionario dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1948
Registro n. 3, *foglio n.* 249. — LAMICELA

(5496)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.